



Tribunale ordinario di Modena

Il giorno 25/09/2019 riunito in camera di consiglio nelle persone di

dott. CIVIDALI SUSANNA

presidente

" BELLENTANI CRISTINA

giudice

" ZAVAGLIA SUSANNA

ha pronunciato il seguente

**DECRETO:**

ritenuto che i coniugi

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Matrimonio celebrato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale

in data 18/09/2019 ;

che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;

V.° il parere favorevole del P. M.

V.° l'art. 711 c.p.c. ;

**OMOLOGA**

La separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;

**ORDINA**

che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r 3-11-2000 n 396 ordinamento dello stato civile all'ufficiale dello stato civile del comune di \_\_\_\_\_

(Atto n° \_\_\_\_\_ P. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ )

Così deciso in camera di consiglio il 25/09/2019

Il Presidente



**CANCELLERIA TRIBUNALE DI MODENA**

Visto si comunicano gli atti al P.M. in sede  
ai sensi dell'art. 740 C.P.C.

Modena, .... 25 SET. 2019 .....

**IL CANCELLIERE**  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
..... Angela Parise .....

PROCURA DELLA REPUBBLICA Di Modena

se: za reclamo e con rinuncia ai termini

Modena

Il procuratore del caso

27 SET. 2019

**IL PROCURATORE AGGIUNTO**  
Dott. Giuseppe Di Giorgio





**TRIBUNALE DI MODENA**

**Sezione Prima Civile**

**Verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale**

**(art. 711 c.p.c.)**

Oggi, 18/09/2019 ore 14.00, davanti al Presidente dott.ssa Susanna Cividali, per la causa iscritta al numero \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019** promossa da

contro

sono comparsi: \_\_\_\_\_, con l'avv. CASALE GIANNI, nonché \_\_\_\_\_, con l'avv. CASALE GIANNI.

Alla redazione materiale del verbale è addetto il tirocinante dott. Fabrizio Rosati.

\*\*\*

Il Presidente procede congiuntamente all'ascolto dei coniugi; tenta infruttuosamente la conciliazione tra loro; dichiara che, almeno allo stato, è superfluo ascoltare la prole minorenni perché già consta dai documenti e dalle informazioni comunque acquisiti quali siano i bisogni, gli interessi e le preferenze.

I coniugi stessi ribadiscono che intendono separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:

**PATTO DI LEALTA' GENITORIALE**



che prevede

– che i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura



personale;

– che i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità filiale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generale disamore verso

l'altro genitore;

– che i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con i figli ma, anzi, a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc...);

– che entrambi i genitori si impegnino a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della prole senza alcuna eccezione ritenendolo il bene supremo del loro accordo;

– che entrambi i genitori si impegnano a partecipare in modo congiunto ad ogni evento importante della vita dei figli (comunione, cresima, compleanni, rappresentazioni scolastiche, colloqui scolastici) al fine di garantire quell'importante vicinanza genitoriale necessaria alla serenità dei minori;

– che entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla prole concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;

– che entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;

– che entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o mariti possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico degli stessi consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;



- che entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto della separazione che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento dei figli;
- che entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi. Tuttavia i genitori concordano nel ritenere corretto che i nipoti abbiano un minimo di n.2 incontri mensili con gli stessi ritenendolo, comunque, un dato residuale rispetto ad una frequentazione libera;
- che entrambi i genitori concordano nell'utilizzare il Progetto Anthea quale piattaforma di comunicazione che esalta la lealtà genitoriale e volta al fine di prevenire ogni conflittualità futura consapevoli che ogni dato e comunicazione che transiti in tale piattaforma potrà rappresentare dato ineluttabile producibile in sede giudiziale;
- entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- che entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere gli stessi in decisioni di



carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente.

In tale senso la figura genitoriale deve essere la prima ed assoluta tutela, mentre eventuali eccezioni dovranno essere discusse con l'altro genitore; – in caso di futuri rapporti affettivi successivi alla separazione le parti s'impegnano a non coinvolgere la prole in ambito emotivo con precisa promessa a preservare la loro serenità coltivando i rapporti interpersonali lontani dal focolare domestico almeno per tre anni.

**Le parti si impegnano affinché tale Patto di Lealtà Genitoriale, di per sé immutabile, assuma validità estesa ad ogni futuro atto o procedimento avente ad oggetto la salute e integrità psico-fisica dei minori in quanto costituisce i principi ineluttabili attraverso i quali le parti intendono crescere i minori dopo la separazione e fino all'età adulta.**

## **ACCORDI GENITORIALI**

**1. RAPPORTI FUTURI TRA LE PARTI:** I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto finalizzato anche, e principalmente, a mantenere un contegno nei rapporti reciproci che debba essere preso a modello ed orgoglio da parte dei propri figli rappresentando già esso stesso per essi momento educativo su come esprimere il rispetto dell'altro in un momento particolare della vita di relazione;

**2. CASA FAMILIARE:** La residenza familiare sita in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ e risultante in comproprietà tra le parti rimane nella disponibilità della madre \_\_\_\_\_ che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori \_\_\_\_\_, ed \_\_\_\_\_, assumendo con esso vincolo di destinazione.



In considerazioni del contributo anticipato fornito dal sig. \_\_\_\_\_ per l'acquisto dell'immobile ad al fine di riequilibrare il contributo personale di ognuno le parti concordano che il mutuo acceso presso la \_\_\_\_\_ verrà pagato unicamente dalla sig.ra \_\_\_\_\_ fino alla sua estinzione.

Le parti concordano che, nel perdurare della comproprietà, a semplice richiesta di una di esse l'immobile verrà posto in vendita con il consenso anticipato di entrambi al fine di reperire due appartamenti autonomi presso i quali i figli potranno avere i dovuti spazi nella prospettiva di un continuo affido paritetico, sempre nel rispetto delle esigenze ed impegni dei figli stessi;

**3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI:** Le parti concordano per l'**affidamento congiunto paritetico** affinché i figli \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ mantengano una frequentazione sostanzialmente paritaria e paritetica con entrambi i genitori al fine di evitare un possibile trauma emotivo dei minori o a contenerlo il più possibile. Convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze dei genitori non possa nuocere ai minori esistendo l'impegno preciso di ogni genitore atto ad attenuare ogni momento di crisi dei minori agevolando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio per il distacco emotivo dall'altro genitore e dal contesto abitativo originario.

Nello specifico, e solo a titolo esemplificativo, in quanto non è possibile per le parti suddividere la frequentazione genitoriale attraverso collocazioni settimanali nonché desiderio di entrambi i genitori sottoporre la prole alla privazione della figura genitoriale altrui per lunghi periodi, si concordano le seguenti modalità di gestione dei tempi di permanenza anche in funzione delle necessità turnistiche del padre:

- **turno mattino (05:00 – 12:30) del padre** \_\_\_\_\_ il padre provvederà al ritiro del minore \_\_\_\_\_ all'uscita da scuola



(orientativamente ore 12:30) e riaccompagnarlo presso la residenza della madre verso le ore 21:00, mentre terrà con sé la minore Eleonora con l'impegno alla desinazione del pranzo e della cena serale;

- **turno pomeridiano (12:30 – 20:00) del padre** : il padre provvederà a recarsi presso l'abitazione residenziale lasciata in uso alla madre e provvederà ad accudire e preparare i minori per la scuola e provvederà ad accompagnarli alle rispettive destinazioni scolastiche. Alla fine del turno il padre si recherà presso l'abitazione della madre indicativamente alle ore 20:30 per un saluto serale. Nei giorni di Martedì e Giovedì i minori verranno prelevati dal padre all'uscita del turno di lavoro e trascorreranno il pernottamento a casa di questi e la mattina seguente verranno accompagnati a scuola da esso;

- I giorni di Sabato e Domenica verranno alternati dai genitori con la possibilità di prevedere anche fine settimana alternati che prevedano il pernottamento dei figli. Tuttavia considerata, soprattutto, la giovane età di si ritiene di non prevedere periodi di lontananza di essa dai genitori per periodi troppo lunghi.

**4. MATENIMENTO DEI FIGLI:** Le parti concordano di provvedere al mantenimento diretto della prole per il tempo in cui essa sarà sotto la propria cura. Pertanto le parti, anche in considerazione di una capacità reddituale paritaria, dichiarano di provvedere autonomamente alla gestione delle spese quotidiane nell'accudimento della prole escluse le spese straordinarie che verranno suddivise al 50% come da separato punto.

Per una leale gestione diretta ed evitare che un genitore possa trovarsi in una condizione di difficoltà gestoria i genitori s'impegnano a non considerare mai di esclusiva disponibilità i beni e gli indumenti d'utilizzo dei figli per cui è assodato che esista un unico guardaroba dei figli che le parti s'impegnano a curare e mantenere con estremo rispetto (lavaggio,





custodia, ecc.) con impegno a dotare i minori di tutto quanto necessario nei momenti di trasferimento da un genitore all'altro senza che debba rendersi necessaria una sorta di inutile e costosa duplicazione del guardaroba e di accessori.

Entrambi i genitori s'impegnano a seguire la corretta e necessaria alimentazione dei figli in caso di accertata necessità medica con accordo di sfruttare in modo congiunto le prerogative e facilitazioni economiche concesse dallo Stato senza che mai possa addivenire sgravio fiscale a favore di un solo genitore.

#### **5. VANCANZE NATATALIZIE, CAPODANNO, PASQUALI ED ESTIVE:** Le parti

concordano che i figli trascorrano le festività Natalizie con ogni genitore anni alternati ed alternandole con le festività di Capodanno, mentre le festività Pasquali verranno alternate tra il giorno di Pasqua e Pasquetta. I minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ogni genitore durante il periodo estivo in località estiva che verrà scelta autonomamente da ogni genitore tenendo conto dei desideri della prole. Le parti si impegnano a concordare un calendario che tenga conto dei propri impegni lavorativi specialmente in caso di lavoratori dipendenti che debbano adeguarsi ad un piano ferie della propria azienda con una limitata disponibile autonomia di scelta. Tale calendario dovrà avvenire entro il giorno 31 Maggio per dar modo ai genitori di organizzarsi da un punto di vista logistico.

Esiste impegno di entrambi i genitori di comunicare l'indirizzo ed il luogo di in cui il minore trascorrerà le vacanze unicamente per motivi di sicurezza, oltre che di doverosa condivisione, e durante tale arco di tempo il minore affidatario dovrà poter permettere al figli la possibile fruizione di contatti con l'altro genitore senza frapporre alcun ostacolo.

#### **6. COMUNICAZIONI TRA I GENITORI:** Le parti concordano di aderire



spontaneamente al Progetto Anthea ritenendo la piattaforma di comunicazione che la costituisce quale strumento virtuoso che stimola ed esalti la lealtà genitoriale e ne aderiscono nello spirito. Infatti al fine di facilitare la gestione di una eventuale conflittualità decidono di aderire utilizzando l'applicazione telematica per qualsiasi comunicazione che possa riguardarli e ben consapevoli che tutte le comunicazioni che intercorrano tra essi potranno essere oggetto di produzione documentale rappresentando prova ineluttabile ed incontestabile dalle parti, così come adeguatamente loro edotto in sede di adesione al progetto stesso. Il contenuto della piattaforma potrà essere liberamente utilizzato dalle parti nei procedimenti attivati a seguito di insorta conflittualità tra i genitori successivamente. E' parte integrante del presente accordo il documento che illustra il Progetto in questione e che le parti dichiarano di avere precedentemente letto comprendendo il vero scopo del progetto e di cui ne approvano le finalità e le modalità di gestione.

Le parti concordano che il costo annuo della licenza che permette l'accesso alle parti ed ammontante ad euro 50 + iva verrà sostenuto dal sig. \_\_\_\_\_ con possibilità di rimborso da parte della sig.ra \_\_\_\_\_

**7. SPESE PER I FIGLI:** Le spese ordinarie verranno sostenute in modo diretto da ogni genitore senza necessità di preventivo accordo.

In generale si devono considerare spese ordinarie quelle che sono soggette ad una prevedibile ripetitività e sottratte al carattere dell'eccezionalità e le spese di natura voluttuaria.

Il contenimento delle spese ordinarie viene demandato al naturale atteggiamento educativo in un'auspicabile sorta di omogeneità di comportamenti educativi volti al corretto orientamento della prole verso il valore del danaro.

Le spese straordinarie verranno sostenute dalle parti i misure del 50%



ciascuna secondo il seguente elenco:

**spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

**spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

**spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

**spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

**spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

**spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

Le spese straordinarie devono essere concordate con doveroso anticipo



di almeno 30 giorni per permettere ad entrambi di organizzarsi dal punto di vista economico tranne che per le spese straordinarie urgenti di natura medica che possano incidere sulla salute della prole.

In tal caso entrambi i genitori sono autorizzati a provvedere e pretendere il pagamento in modo immediato.

**8. INDIRIZZO SCOLASTICO:** Ogni decisione inerente all'indirizzo scolastico avverrà unicamente in modo congiunto nel rispetto delle abilità ed aspirazioni del figli e tutti i documenti necessari per le iscrizioni ad Istituti dovranno essere congiuntamente firmati come presa di responsabilità di madre e padre.

I genitori si impegnano alla comunicazione reciproca di tutte le informazioni scolastiche che riguardano i figli di cui vengano, per qualsiasi motivo, a conoscenza in via esclusiva impegnandosi e nonché anche a fare in modo che le notizie di tale interesse possano fruire in modo diretto anche all'altro genitore intervenendo presso le relative segreterie degli Istituti frequentati dai minori.

Gli Istituti scolastici dovranno essere edotti del fatto che entrambi i genitori hanno dignità concordata di essere fatti destinatari delle notizie scolastiche e dell'andamento dei figli. Non possono esistere comportamenti esclusivisti.

**9. SCELTE LAVORATIVE DEI GENITORI:** Entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore.

Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in



ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;

**10. SCELTE DI NATURA RELIGIOSA:** Entrambi genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere i figli in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente.

In tale senso la figura genitoriale deve essere la prima ed assoluta tutela, mentre eventuali eccezioni dovranno essere discusse con l'altro genitore;

**11. RAPPORTO NIPOTI – NONNI:** I genitori si impegnano concretamente affinché i figli mantengano un rapporto continuativo con i nonni materni e con i nonni paterni senza che l'evento separativo possa in alcun modo interrompere il rapporto affettivo con tali figure che vengono qui ritenute risorsa irrinunciabile per il sereno sviluppo dei minori e per la cui ragione si impegnano a far partecipare i nipoti agli eventi di vita più importanti di essi (compleanni, feste comandate, feste natalizie, feste pasquali), nonché a garantire a tali figure anziane almeno n. 2 visite mensili compatibilmente con la distanza con la propria residenza. Ad ogni modo lo spirito che deve animare i genitori è di totale adesione alle esigenze affettive di partecipazione dei nipoti alla vita dei nonni.

**12. REVISIONE DEGLI ACCORDI:** Le parti concordano che in caso di ritenute mutate condizioni economiche che possano portare squilibrio nel mantenimento dei figli, senza essere in grado di riuscire a trovare un accordo bonario, di non perseguire un iter conflittuale giudiziario ma di individuare nella forma della Mediazione Familiare lo strumento più adatto.



**13. DIVISIONE DEI BENI DEI GENITORI:** Le parti evidenziano che l'autovettura \_\_\_\_\_, nonché l'autovettura \_\_\_\_\_, rimarranno insieme \_\_\_\_\_, rimarranno al momento intestate al sig. \_\_\_\_\_ con possibilità di successiva divisione su base volontaria attraverso successivo atto.

Il conto corrente cointestato n. \_\_\_\_\_ ) acceso presso la \_\_\_\_\_ a verrà suddiviso in parti uguali sulla base dell'accetta presunzione di versamenti paritetici.

Le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di natura economica e di nulla avere a pretendere per il futuro, e dichiarano di essere economicamente autonomi ed in grado di provvedere al proprio sostentamento senza necessità aiuto alcuno da parte dell'altro coniuge.

**14. PASSAPORTO E DOCUMENTI:** I genitori s'impegnano a prestare il proprio consenso al fine del rilascio di documenti valevoli per l'espatrio ed ogni altro documento amministrativo necessario per i minori.

**15. SPESE LEGALI:** Le spese del presente procedimento verranno sostenute in parti uguali rispetto al comune incarico conferito .

I difensori chiedono che sia accolto il ricorso per separazione consensuale, ad ogni conseguente effetto.

#### **Il Presidente**

dato atto, autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni concordate, dispone la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per il parere in ordine all'omologazione e si riserva di riferire al Collegio.

**Il Presidente**

**dott.ssa Susanna Cividali**

